

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli <i>steward</i> negli impianti sportivi. Atto n. 158 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	19

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della VII Commissione Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi.

Atto n. 158.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in esame, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore per la VII Commissione*, illustra anche a nome del relatore per la I Commissione, onorevole Volpi, una proposta di parere favorevole con condizioni e una osservazione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO osserva che il provvedimento in esame, il cui contenuto è stato condiviso, in sede di tavolo tecnico, anche dal Ministero del lavoro, si limita a venire incontro ad una esigenza delle società organizzatrici delle competizioni sportive, le quali hanno chiesto di poter disporre di una maggiore flessibilità nell'organizzazione del servizio di ordine all'interno degli stadi: servizio che, come noto, produce grandi benefici in termini di sicurezza e di alleggerimento del carico di lavoro delle forze di polizia. Questo intento verrebbe però vanificato dall'accoglimento della prima delle due condizioni poste nella proposta di parere dei relatori, che, nel momento in cui richiede l'autorizzazione a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza anche per le agenzie di somministrazione e per le altre società appaltatrici dei servizi in questione, comporta un sensibile irrigidimento. Una tale disposizione, d'altra parte, appare immotivata, considerato che l'autorizzazione a norma dell'articolo 134 è pensata per gli istituti di vigilanza privata, ossia per soggetti la cui principale attività non è quella di curare il servizio di ordine

negli stadi, bensì quella, assai più delicata, di assicurare la difesa armata, mediante personale assai qualificato, di determinati luoghi, come ad esempio gli istituti di credito o gli aeroporti. Un irrigidimento di questo tipo non era, del resto, negli intendimenti del legislatore né nel 2007, quando fu adottata la disciplina vigente, né oggi. Concorda invece con la condizione n. 2, che condivide.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore per la I Commissione*, chiarisce che l'intendimento dei relatori è di evitare che l'utilizzo di personale avventizio, consentito dalla possibilità, prevista dal provvedimento in esame, di ricorrere anche a forme di lavoro precario, comporti una riduzione del livello di qualificazione degli assistenti di stadio e conseguentemente una minor qualità del servizio d'ordine. In estrema sintesi: nel momento in cui la responsabilità della sicurezza negli stadi è tolta alle forze di polizia occorre avere la certezza di trasferirla a soggetti in grado di assumersela.

Alessandro NACCARATO (PD), premesso di condividere la proposta di parere dei relatori, osserva che l'intento del legislatore era proprio quello di mantenere alta la qualificazione del personale addetto al servizio d'ordine negli stadi: per questo, in analogia con quanto disposto con il decreto del 6 ottobre 2009 recante « Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 », era previsto che il servizio fosse gestito o direttamente dalle società sportive ovvero da istituti di vigilanza autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Giovanni LOLLI (PD) ritiene di poter convergere sulla richiesta di rendere più

flessibile l'uso di questa tipologia professionale, mentre ritiene necessario un approfondimento delle modalità di reclutamento del personale in questione. Sottolinea quindi la necessità di una riflessione più attenta proprio su tale profilo. Rammenta che in altri Paesi la figura dell'assistente di stadio o del « mediatore di curva » ricopra profili professionali diversi ma che, in questo caso, si è di fronte a stadi concepiti diversamente; mentre in Italia il ruolo ricoperto da queste professionalità consiste essenzialmente nel contenere possibili eventi violenti.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce delle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo e dai colleghi, ritiene opportuno valutare i rilievi manifestati ai fini di un loro eventuale recepimento.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO rileva che l'esperienza maturata in questi due anni di ricorso al servizio d'ordine privato è stata positiva e certamente tale da rassicurare in relazione alle modalità di selezione del personale impiegato per la sicurezza all'interno degli stadi. Sottolinea inoltre che l'allegato A al decreto ministeriale 8 agosto 2007 prevede numerosi requisiti per il personale in questione e fornisce pertanto un'idonea garanzia in merito alla qualificazione di quest'ultimo. A suo avviso, tutto questo rende superfluo il richiamo all'articolo 134 del testo unico, che, come ha già detto, è concepito per personale che svolge compiti più impegnativi del servizio d'ordine negli stadi e per i quali è richiesta una maggiore professionalità.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo e i relatori, osservando che si concorda sulla sostanza del provvedimento, ma un confronto tra i due relatori potrà consentire, come anche suggerito dalla presidente Aprea, una migliore definizione della questione.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore per la VII Commissione*, si dichiara propensa ad un rinvio dell'esame del provvedimento,

allo scopo di approfondire le questioni sollevate dal rappresentante del Governo.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore per la I Commissione*, chiarisce che non c'è alcuna volontà ostativa rispetto all'iter del provvedimento. È pertanto convinto che si possa addivenire ad una soluzione condivisa, ferma l'esigenza di svolgere una riflessione sui soggetti che concretamente prestano il servizio d'ordine negli stadi.

Mario TASSONE (UdC) sottolinea come il punto di dissenso tra le Commissioni ed il Governo non sia tecnico, ma politico: si confrontano infatti due diverse concezioni del ruolo e delle responsabilità delle società che gestiscono il servizio d'ordine negli stadi.

Valentina APREA, *presidente*, sulla base degli interventi svolti, chiede quindi al

rappresentante del Governo di manifestare la disponibilità ad attendere che le Commissioni esprimano il parere di competenza, prima dell'adozione definitiva del provvedimento da parte dell'Esecutivo. Ricorda che il termine è attualmente previsto per lunedì 25 gennaio, le Commissioni potrebbero quindi pronunciarsi entro mercoledì 27 gennaio 2010.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO rappresenta la disponibilità del Governo ad attendere che le Commissioni esprimano il parere di competenza, entro il termine di mercoledì 27 gennaio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (Atto n. 158).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni I e VII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo (atto n. 158), che modifica la disciplina dell'organizzazione e del servizio degli *steward* negli impianti sportivi, introducendo la possibilità per le società organizzatrici di avere un più ampio margine nella gestione e nell'impiego di tale personale e di offrire una serie di servizi anche mediante il ricorso a istituti di sicurezza privata;

considerata l'esigenza di assicurare all'interno degli stadi un servizio di controllo e di sicurezza efficiente, allo scopo di garantire le condizioni per lo svolgimento dello spettacolo calcistico in modo tale da non pregiudicare l'interesse di tutte le categorie di tifosi, a partire dai minorenni;

tenuto conto che il termine *steward* non rispecchia nella lingua italiana il ruolo reale svolto dai soggetti addetti a tali mansioni che meglio si ritiene possano essere qualificati come assistenti di stadio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) risulta necessario che il Governo assicuri l'applicazione di una appropriata

procedura di controllo sui soggetti ai quali sarà affidato il compito di svolgere l'attività di assistente di stadio al fine di assicurare un servizio efficiente, sicuro, tale da non pregiudicare l'interesse di tutte le categorie di tifosi, a partire dai minorenni. Al riguardo, si segnala la necessità di prevedere, al secondo periodo, che — come per gli istituti di sicurezza privata di cui al primo periodo — sia richiesta l'autorizzazione a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza anche per le agenzie di somministrazione e per le altre società appaltatrici dei servizi, considerato che alle stesse è consentito ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, 276;

2) si segnala la necessità di modificare il termine *steward* in quello di assistente di stadio allo scopo di meglio esplicitare la funzione svolta dai soggetti indicati,

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la disciplina recata dal decreto si applichi a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ovvero dalla stagione calcistica 2010-2011.